

Convenzione tra Università di Pisa

e

Istituto Lama Tzong Khapa

TRA

L'Università di Pisa, nel seguito "Università", con sede in Lungarno Pacinotti 43, Pisa, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Mario Augello

e

L'Istituto Lama Tzong Khapa, denominato nel seguito "Istituto", con sede in Pomaia di Santa Luce, Via Poggiberna 15, rappresentata dal Direttore Dott. Filippo Scianna ,

di seguito congiuntamente denominate le Parti,

premesse che

L'Istituto, fondato nel 1977, rappresenta oggi uno dei centri più importanti in Occidente in quanto scuola internazionale di filosofia e pratica buddhiste, rinomato per i suoi programmi di studi superiori, il Basic Program biennale e il Masters Program di sei anni, frequentati entrambi e seguiti anche in modalità online da studenti di ogni nazionalità, regolarmente tenuti in inglese e/o in italiano. L'Istituto ha operato ed opera nella direzione di approfondire la comprensione della natura interiore e dei processi mentali, attraverso lo studio della filosofia e della psicologia buddhiste e prevede tra i suoi obiettivi statutari, tra l'altro, di:

- proporre corsi di filosofia, psicologia e meditazione, tenuti da Maestri e studiosi qualificati che trasmettono, da circa 2500 anni, secondo una tradizione ininterrotta gli insegnamenti orali di Buddha Shakyamuni (vissuto nel IV sec. A.C);
- organizzare seminari e corsi di varia durata altamente qualificati su altri argomenti affini e tecniche evolutive con particolare riguardo allo studio ed all'analisi della Mente e della sua interazione con i fenomeni esterni, della sua evoluzione e sviluppo indirizzati alla riduzione della sofferenza e del malessere personale e sociale;

- pubblicare testi, libri e periodici;
- contribuire alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio culturale artistico della tradizione buddista;
- salvaguardare e difendere, attraverso il sostegno materiale e morale, i valori religiosi e i diritti civili delle minoranze di fede buddista e la loro libertà di riconoscersi nella propria identità spirituale;
- promuovere la collaborazione con altri enti umanitari, culturali e religiosi, e iniziative a favore della pace, della libertà di culto, dei diritti umani e dell'ambiente;
- organizzare congressi, seminari, manifestazioni culturali e artistiche, incontri, dibattiti, corsi di studio ecc.
- promuovere e sostenere le azioni e gli interventi necessari a realizzare e conservare le strutture ed i servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'Istituto medesimo;
- promuovere la realizzazione di strutture edilizie e servizi da adibirsi alle suddette attività e, in particolare, al dialogo interreligioso ed alla collaborazione su tematiche di comune interesse con l'ambiente Scientifico e Accademico, con l'obiettivo di contribuire insieme al progresso della Conoscenza e della Società,

considerato che

L'Università di Pisa, in piena conformità ai suoi fini istituzionali sanciti dall'Art. 3 dello Statuto, nel pieno rispetto della libertà di Ricerca e di insegnamento sanciti dall'Art.1, e in particolare, in osservanza all'Art. 2, comma 3 con il quale "Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico" ha interesse a condurre e partecipare a studi, collaborare a programmi di alta formazione, condurre e partecipare a ricerche nei settori e sulle tematiche nel seguito elencati, a puro titolo indicativo e quindi non in maniera esaustiva:

- Rapporti tra il Pensiero Filosofico Occidentale e le Filosofie Orientali
- Filosofia della Mente
- Epistemologia

- Lingue e culture Indo-Tibetane
- La coscienza e i suoi stati
- Percezione sensoriale e coscienza
- Teorie e Modelli della Mente
- Neurofisiologia e Neurobiologia
- Psicobiologia e Psicologia fisiologica
- Psicologia clinica e psichiatria
- Sistemi complessi
- Fisica Moderna e modelli interpretativi della Realtà
- Bioingegneria (con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla modellizzazione dei processi mentali ed alla osservazione dei correlati neuronali delle attività mentali)
- Osservazione, caratterizzazione e studio degli effetti di stati di coscienza e di concentrazione autoindotti dalla meditazione, in soggetti con adeguato training secondo diverse tradizioni (non solo buddista).

tenuto conto che

presso l'Università di Pisa è attivo un Master di primo livello in "Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative" che ha tra i suoi obiettivi quello di *"definire i correlati neurobiologici e psicofisiologici delle pratiche meditative e dei loro effetti mentali e corporei"* il quale potrà avvalersi in futuro anche delle competenze disponibili presso l'Istituto mentre, in passato, sono state svolte attività di comune interesse alle quali ha collaborato l'Università di Pisa attraverso una convenzione sottoscritta dalla ex Facoltà di Ingegneria e dall'Associazione Sangha o.n.l.u.s., finalizzate alla realizzazione di strutture edilizie da adibirsi ad attività di culto aperte al dialogo interreligioso e che a queste stesse attività è interessato anche l'Istituto

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 PREMESSE

Le premesse sono parti integranti e come sopra interamente trascritte sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 OBIETTIVI E FINALITA'

La Convenzione ha lo scopo di costituire l'ambito normativo all'interno del quale sviluppare la collaborazione tra ambienti, culture, metodologie ed esperienze diverse che hanno come obiettivo comune lo studio dei processi mentali sotto i diversi aspetti della interazione con la realtà esterna, della percezione, introspezione, consapevolezza (mindfulness), training e controllo, sviluppo delle potenzialità, tutto ciò sia per l'arricchimento della conoscenza che per il conseguimento di uno stato di migliore benessere personale e sociale.

A tal fine le Parti ritengono molto promettente l'utilizzo contestuale di tecniche complementari per lo studio della Mente messe a punto da una parte nei 2500 anni di storia dalla tradizione buddista (analisi in prima persona dei processi mentali, introspezione, concentrazione, meditazione, ecc.) e, dall'altra, dalla Filosofia e dalla Scienza Occidentali (analisi in terza persona, psicologia, psichiatria, neuroscienze ecc.). Tutto ciò anche tenendo conto di altre analoghe esperienze condotte presso Università e Centri di Ricerca (Stanford University, Emory University, Columbia University ecc ecc) già attivi su questo fronte in altri Paesi.

Art.3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

3.1 Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'Art. 2, è intenzione delle Parti di realizzare le attività di seguito descritte.

I. ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E STAGE

L'Università e l'Istituto, attraverso gli Esperti di ambedue le Parti, di volta in volta interessati, concorderanno i modi e i tempi per la partecipazione di studenti, ricercatori e docenti interessati a progetti comuni di Ricerca e Formazione nei settori elencati in premessa o in altri affini che verranno, eventualmente, individuati in seguito.

II. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI

L'Università potrà riconoscere nelle forme e con le modalità già previste dai suoi Regolamenti attività di formazione svolte da suoi studenti presso l'Istituto, previa deliberazione dei Consigli di Corso di Studi di volta in volta interessati.

Gli studenti dell'Istituto, previa deliberazione dei Consigli di Corso di Studio o di Master interessati, potranno avere accesso, secondo modalità da concordare di volta in volta e nel

pieno rispetto dei relativi Regolamenti, alle attività formative dell'Università ai diversi livelli ai quali esse vengono erogate (Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Dottorato, Master)

III. ATTIVITA' DI TESI

L'Università, attraverso i suoi Docenti di volta in volta interessati, concorderà l'assegnazione di Tesi di Laurea sia negli ambiti elencati in premessa che in altri ambiti di comune interesse che saranno eventualmente individuati in futuro. Potranno, eventualmente, essere previsti premi di laurea per gli studenti che hanno prodotto gli elaborati più originali e conformi agli obiettivi che la presente convenzione si propone.

IV. ATTIVITA' SEMINARIALE, CONFERENZE, WORKSHOP, SPONSORIZZAZIONI

Le Parti, anche con l'eventuale supporto di enti terzi interessati a sponsorizzare le iniziative, potranno organizzare interventi di sostegno e di supporto tecnico, seminari, conferenze, incontri tecnici con personalità scientifiche ed esperti in ambito culturale su temi di comune interesse.

V. MASTER

Le Parti potranno concorrere, mettendo a disposizione le competenze, gli esperti, i servizi necessari alla istituzione di Master di I e II livello sulla base di specifiche convenzioni da stipulare di volta in volta.

3.2 Le attività di cui al comma 3.1 saranno svolte a seguito di accordi tra le parti e a titolo non oneroso per ambedue.

3.3 Eventuali attività di consulenza, progettazione, sperimentazione e misure di interesse per l'Istituto e che diano origine a compensi di qualunque genere ai partecipanti saranno oggetto di specifica convenzione scritta, che dovrà essere previamente pattuita da entrambi le parti e debitamente sottoscritta ed avrà ad oggetto i rapporti tra l'Istituto e l'Università o i Dipartimenti interessati.

Art.4 - COMITATO SCIENTIFICO

4.1 COSTITUZIONE

Le Parti decidono di costituire un apposito Comitato Scientifico, denominato nel seguito "Comitato", composto da 6 membri (3 designati dall'Istituto e 3 designati dall'Università).

Le Parti provvederanno alla designazione dei membri, comunicandone per iscritto i nominativi all'altra Parte, entro 10 giorni dalla data della stipula della presente Convenzione. Il Comitato Scientifico, nel corso della prima riunione successiva all'approvazione della Convenzione, individua un Presidente del Comitato Scientifico con funzioni di rappresentanza e coordinamento e con l'incarico di convocare, anche su richiesta di almeno 3 membri del Comitato Scientifico di cui almeno uno per Parte, le riunioni del Comitato medesimo.

I membri del Comitato Scientifico ed il Presidente rimarranno in carica tre anni e potranno essere rinnovati alla scadenza per un uguale periodo con la stessa procedura utilizzata per la prima nomina.

L'attività di Segreteria del Comitato Scientifico sarà affidata all'Istituto che provvederà anche ad assicurare, ove possibile, il necessario supporto logistico alle varie iniziative poste in essere dal Comitato.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide solo se prese all'unanimità dei suoi membri.

4.2 COMPITI

Il Comitato avrà i seguenti compiti:

- promuovere e programmare le attività di formazione ed i relativi itinerari;
- stimolare e proporre, in collaborazione con le strutture di ricerca dell'Università, nuove attività di ricerca di interesse comune;
- individuare, per le attività esaminate, ulteriori possibili fonti di finanziamento al di là di quelle istituzionali delle Parti;
- promuovere il coordinamento e l'integrazione fra le varie attività in essere delle Parti;
- individuare, con periodicità annuale, le tematiche delle attività di formazione e didattiche;
- predisporre il programma annuale delle iniziative.

Il Comitato provvederà anche, in conformità alle proposte provenienti dalle Parti, a promuovere la stipula di specifiche convenzioni e/o specifici accordi per lo svolgimento di attività di consulenza a titolo oneroso che saranno attivate, previo accordo tra l'Istituto e l'Università o i Dipartimenti interessati, secondo le normali procedure autorizzative ed attuative delle Parti.

4.3 ESCLUSIONI

Si prevede sin da ora che tutti i contatti esterni con istituzioni/enti/aziende, finalizzati al perseguimento dell'oggetto della presente scrittura, dovranno essere tenuti esclusivamente dal Presidente del Comitato o da un delegato a ciò espressamente preposto, nominato dal Comitato stesso.

Art.5 - NORME PER IL PERSONALE

5.1 NORMATIVA

Il personale di una delle due Parti, che si rechi presso i Centri o Laboratori dell'altra, per l'esecuzione di lavori relativi alle attività di ricerca e di formazione, è tenuto ad uniformarsi alle normative ed ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante.

5.2 RAPPORTO DI LAVORO

L'attività del personale suddetto non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

5.3 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad inserire nelle convenzioni attuative un articolo di "accordo di riservatezza", relativo ad eventuali informazioni considerate dalle Parti riservate.

In ogni caso le Parti si impegnano fin da ora alla riservatezza su quanto verrà a loro conoscenza circa i dati tecnici, i documenti e le notizie di carattere riservato riguardanti le Parti ed a domandare la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte per divulgare le attività oggetto della Convenzione.

5.4 PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a svolgere congiuntamente una politica di protezione della proprietà intellettuale dei risultati delle attività oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a definire di volta in volta accordi specifici per le procedure di brevettazione dei trovati e per il loro sfruttamento a fini commerciali.

Art.6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipula ed avrà la durata di tre anni.

La Convenzione si considera rinnovata automaticamente di volta in volta per un pari periodo e sarà regolata dalle stesse condizioni qualora, almeno sei mesi prima della scadenza non sia stata comunicata da una Parte all'altra, per iscritto tramite lettera raccomandata AR, la volontà di non rinnovare il rapporto.

Art.7 - RECESSO

La presente Convenzione si risolverà mediante recesso unilaterale esercitabile da ciascuna Parte, con o senza motivazione, mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte anche prima della sua scadenza naturale con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso dalla presente Convenzione non comporta il sorgere di alcuna obbligazione, responsabilità od onere a qualsiasi titolo, a carico della parte che lo esercita, salvo che per gli obblighi di riservatezza che rimarranno in vigore per ulteriori tre anni.

Art.8 - RESPONSABILITA'

8.1 ESONERO DI RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni subiti dal proprio personale, dai propri beni o dal personale o dai beni di terzi ad essa affidati, nell'esecuzione delle attività commissionate dall'altra Parte.

8.2 RISARCIMENTO DEI DANNI

Ciascuna Parte sarà comunque tenuta al risarcimento di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, compresi quelli cagionati a terzi per fatto proprio e/o di propri dipendenti nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art.9 - ASSICURAZIONI

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare i Centri ed i laboratori dell'altra Parte.

Art.10 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione che le Parti si scambieranno sarà inviata per iscritto ai seguenti indirizzi:

Per l'Istituto Lama Tzong Khapa, 56040 - Pomaia di Santa Luce, Pisa

Per l'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43, - PISA - 56126

Art.11 - ONERI FISCALI

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art.12 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto ciò non espressamente regolato dalla presente scrittura ci si richiama alla normativa vigente e ai disposti del codice civile

per

l'Istituto Lama Tzong Khapa

Il Direttore

Dott. Filippo Scianna



per

l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Massimo Mario Augello



Pisa, 25 . 02 . 2016